



**Città di Medicina**  
Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)  
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374  
Tel 0516979111 – Fax 0516979222  
[www.comune.medicina.bo.it](http://www.comune.medicina.bo.it) - [affgen@medicina.provincia.bologna.it](mailto:affgen@medicina.provincia.bologna.it)



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE PUBBLICHE PER GIOCHI LECITI**

***(Delib. Cons.Com.n.29 del 15/04/1999)***

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE PUBBLICHE PER GIOCHI LECITI.**

### **ART. 1**

L'esercizio di una sala pubblica per giochi leciti, in seguito definita convenzionalmente sala giochi, è subordinato all'autorizzazione del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773.

All'interno della sala giochi potranno essere allestiti apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio.

Sono vietati:

- 1) l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo che hanno insita la scommessa e che consentono vincite puramente aleatorie di un premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del totocalcio, del lotto, dell'enalotto e del totip;
- 2) l'allestimento di attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni considerabili "spettacoli viaggianti" ai sensi e per gli effetti della legge 18/03/1968 n.337, e da autorizzarsi ai sensi dell'art. 69 T.U.L.L.P.S. .
- 3) l'allestimento di giochi i cui soggetti abbiano contenuto pornografico, cioè contrario alla decenza o al comune sentimento del pudore, od esaltino qualsiasi espressione di violenza.

### **ART. 2**

Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'apertura di nuove sale giochi o per il trasferimento di quelle esistenti nel rispetto del presente regolamento, dei regolamenti comunali di polizia urbana e d'igiene, delle norme per la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.

Il provvedimento di rilascio è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.

### **ART. 3**

Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di una per 10.000 residenti o frazione di esso superiore a 5000.

Non potrà essere autorizzato un nuovo esercizio o il trasferimento di un esercizio esistente qualora esso venga a collocarsi in una zona sufficientemente servita da altre attività dello stesso genere.

Si considera zona sufficientemente servita quella compresa entro un raggio di ml.200 da un esercizio già esistente.

#### ART. 4

Il locale dovrà avere una superficie utile minima di mq.80.

Ai fini del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, ecc.

La superficie occupata con i giochi non potrà superare il 50% della superficie utile.

#### ART. 5

La distanza minima tra ciascuna sala giochi e le scuole, le caserme, le chiese e gli altri luoghi destinati al culto è fissata in un raggio di 50 metri, e di 150 metri per gli ospedali.

#### ART. 6

La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi, redatta in carta legale e indirizzata al Comune, deve contenere:

- 1) le generalità complete del richiedente, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- 2) il codice fiscale;
- 3) l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
- 4) l'usabilità dei locali;
- 5) dichiarazione che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.10 della L. n.575/65 ( o dichiarazione sostitutiva antimafia in bollo da allegare all'istanza);
- 6) dichiarazione di non aver riportato condanne penali.
- 7) dichiarazione che gli impianti elettrici sono adeguati alle norme CEI;
- 8) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali in scala 1:100;
- 2) elenco, descrizione, regolamento e fotografia di ciascun apparecchio da gioco installato.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda, l'interessato dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- 1) nulla osta della SIAE;
- 2) marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.

#### ART. 7

Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative alla distanza da altri esercizi similari, alle distanze minime, alla superficie minima ed alla destinazione d'uso dei locali.

Si considerano cause di forza maggiore:

- gli sfratti esecutivi dichiarati per motivazioni non imputabili a responsabilità del conduttore titolare dell'azienda.

## **ART. 8**

L'autorizzazione è valida fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile a seguito di comunicazione di prosecuzione di attività redatta in duplice copia e da presentarsi da parte del titolare entro la data di scadenza.

- Per ciascuno dei nuovi apparecchi installati dovranno essere comunicati la descrizione e il regolamento e dovrà essere allegata una fotografia.
- E' in facoltà del Comune vietare l'installazione od ordinare la rimozione di apparecchi che possono rientrare tra quelli vietati ai sensi dell'art.1.

## **ART. 9**

Il titolare , o il gestore pro-tempore, ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione, la tabella dei giochi proibiti, il regolamento e il prezzo di ciascun gioco.

## **ART. 10**

E' fatto divieto di utilizzare i giochi ai minori di anni 14.

## **ART. 11**

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi sono determinati con ordinanza del Sindaco, resta fermo comunque il limite massimo di apertura alle ore 24.00.  
Il Sindaco potrà inoltre stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori.

## **ART. 12**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, purchè sia provato, comporta il trasferimento dell'autorizzazione.

Per poter continuare l'attività, il subentrante per atto tra vivi, entro tre mesi dalla data di trasferimento dell'azienda, dovrà presentare domanda al Comune allegandovi:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo, qualora a subentrare sia una società;
- 2) contratto di cessione o di affitto dell'azienda, registrato nei modi di legge;
- 3) rinuncia all'autorizzazione da parte del precedente titolare;
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non avere in corso procedure fallimentari.

Qualora il subentrante, decorso un anno dalla data di trasferimento dell'azienda non abbia presentato la domanda, decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione e di riprendere l'attività.

Per poter continuare l'attività il subentrante per causa di morte, entro sei mesi dalla data del decesso del dante causa, dovrà presentare domanda al Comune contenente:

- dichiarazione dell'avvenuta morte del precedente titolare;
- dichiarazione relativa alla qualità di erede;
- dichiarazione di non avere in corso procedure fallimentari;
- documentazione comprovante la disponibilità dei locali;

Decorso un anno dalla data di morte del precedente titolare senza che gli eredi abbiano presentato la domanda, decadono dal diritto di ottenere l'autorizzazione e di riprendere l'attività.

Il termine di un anno può essere prorogato, prima della scadenza, a richiesta degli interessati, per un periodo massimo di un ulteriore anno, quando il ritardo non risulti ad essi imputabile.

### ART. 13

Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione è revocata:

1) qualora il titolare sospenda l'attività per un tempo superiore agli 8 gg. senza averne dato preventivo avviso al Comune;

2) qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di un anno. L'apertura saltuaria è equiparata alla sospensione di attività;

3) qualora nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.L.P.S.

L'autorizzazione è revocabile:

1) per ragioni d'igiene;

2) nel caso di abuso del titolare;

3) per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

### ART.14

In sede di trasferimento della titolarità dell'esercizio per atto tra vivi il subentrante, fermo restando l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal precedente art.12, dovrà adeguarsi a tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Al subentrante per causa di morte è consentito di proseguire comunque l'attività per un periodo di tre anni. Decorso detto termine senza che vi sia stato adeguamento alle norme contenute nel presente regolamento, l'autorizzazione sarà definitivamente revocata.

### ART.15

Presso i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita l'installazione di apparecchi da gioco nei seguenti limiti:

- esercizi della ristorazione ed esercizi per la somministrazione di bevande: fino a cinque apparecchi da gioco e a condizione che questi occupino una superficie non superiore al 20% della superficie complessiva dell'esercizio.

Esclusivamente a tale fine, gli apparecchi televisivi e gli elettrogrammofoni a gettone (juke-boxes) sono equiparati a giochi.

Dal limite di cui sopra sono esclusi i bigliardi.

Per superficie degli esercizi si intende:

a) esercizi di ristorazione: tutta la superficie della sala in cui si svolge l'attività di ristorazione;

b) esercizi di somministrazione di bevande: tutta la superficie, esclusi i servizi, depositi, uffici, ecc.

L'installazione può essere effettuata solo a seguito di denuncia di inizio attività contenente i dati e gli allegati di cui al precedente art.6.

Per le installazioni di apparecchi da gioco in pubblici esercizi di tipologia C si applicano le disposizioni di cui al successivo art.16.

#### ART.16

Presso i locali di ritrovo e di pubblico spettacolo è consentita l'installazione fino ad un massimo di cinque apparecchi da gioco a condizione che siano collocati in posizione tale da non intralciare il regolare flusso e deflusso degli spettatori e da essere agibili solo da parte di coloro che siano muniti di regolare biglietto d'ingresso per l'attività principale.

Esclusivamente a tale fine gli apparecchi televisivi e gli elettrogrammofoni a gettone (juke-boxes) sono equiparati a giochi.

#### ART.17

Presso gli esercizi commerciali, con esclusione di quelli artigianali, è consentita l'installazione di un solo apparecchio da gioco.

L'interessato dovrà presentare apposita denuncia al Comune allegando:

- 1) regolamento e fotografia dell'apparecchio da installare;
- 2) nulla-osta SIAE;
- 3) dichiarazione di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI;
- 4) dichiarazione sostitutiva antimafia (anche contestuale alla denuncia che perciò dovrà essere redatta in bollo)

Sono fatti salvi i limiti di età previsti dall'art.10 per l'utilizzo degli apparecchi da gioco.

Si provvederà alla revoca nei casi previsti dall'art.13 punto 3) e comma secondo.

#### ART.18

Le violazioni al presente regolamento, salvo le disposizioni del T.U.LL.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sanzionate ai sensi dell'art.106 e seguenti del T.U.LL.P.C.

Compete al Comune l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.

#### ART.19

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuto controllo da parte del CO.RE.CO. della deliberazione di approvazione.

#### ART.20

E' abrogato il Regolamento contenuto nella deliberazione del Consiglio Comunale n.245 del 14/12/1989 (CO.RE.CO. prot.n.1787 del 25/01/1990).